



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 22 aprile 2013

Rif. P/CR.c/1649

CIRCOLARE N°362

OGGETTO: Aggiornamento Professionale Continuo per il triennio 2008-2010

Il Consiglio Nazionale dei Geologi,

visti:

- il Regolamento per l'Aggiornamento Professionale Continuo, approvato con delibera del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 128/2007 del 12 dicembre 2007 e modificato con delibera del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 68 del 24 marzo 2010;
- la Circolare del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 337 del 18 maggio 2011;
- la Circolare del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 356 del 3 dicembre 2012;
- l'articolo 5, comma 3°, della Legge 12 novembre 1990, n. 339;

considerati:

- la necessità di dare attuazione alle disposizioni del vigente Regolamento per l'Aggiornamento Professionale Continuo;
- il numero degli iscritti che risultano inadempienti all'obbligo di Aggiornamento Professionale Continuo per il triennio indicato in epigrafe;
- la funzione, attribuita al Consiglio Nazionale, di valorizzazione della professione, favorendo le iniziative dirette al miglioramento tecnico-culturale degli iscritti e coordinando le attività dei Consigli Regionali;
- la necessità di favorire la parità di trattamento tra gli iscritti su tutto il territorio nazionale;
- l'esigenza, espressa dalla maggioranza degli Ordini Regionali già prima della emanazione della Circolare n. 337/2011 del 18 maggio 2011 e reiterata nel corso del tempo dagli stessi, di ottenere indicazioni per la irrogazione di sanzioni disciplinari, sulla base di un criterio di gra-

dualità, nei confronti degli iscritti inadempienti all'obbligo di Aggiornamento Professionale Continuo nel triennio 2008-2010;

- sentita la Commissione per l'Aggiornamento Professionale Continuo prevista dal vigente Regolamento per l'Aggiornamento Professionale Continuo;

DELIBERA

di definire l'*iter* da seguire nell'espletamento del procedimento disciplinare e di indicare i criteri utilizzabili nella graduazione della sanzione irrogabile agli iscritti inadempienti all'obbligo di Aggiornamento Professionale Continuo nel triennio 2008-2010, come segue.

Procedimento disciplinare

Deliberazione del Consiglio di archiviazione o apertura del procedimento disciplinare, effettuando preventivamente le seguenti attività:

- 1) valutazione preliminare della sussistenza o meno delle condizioni previste dall'articolo 5 del vigente Regolamento per l'Aggiornamento Professionale Continuo sulla base della documentazione trasmessa dall'iscritto interessato;
- 2) verifica dell'effettivo mancato adempimento, da parte dell'iscritto interessato, degli obblighi previsti dall'articolo 7, comma 1°, del vigente Regolamento per l'Aggiornamento Professionale Continuo sulla base della documentazione trasmessa dall'iscritto interessato.

Comunicazione di apertura del procedimento disciplinare, mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata, contenente i seguenti elementi:

- 1) specifici addebiti contestati, consistenti:
 - a) nella violazione dell'obbligo di Aggiornamento Professionale Continuo nel triennio 2008 - 2010, previsto dal Regolamento approvato con delibera del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 128 del 12 dicembre 2007, modificato con delibera del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 68 del 24 marzo 2010, recepito dall'Ordine Regionale (con indicazione della relativa delibera) ed attuato dalla Circolare del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 337 del 18 maggio 2011;
 - b) nel numero di crediti previsti dai detti atti e di quelli effettivamente conseguiti dall'iscritto interessato, in modo che quest'ultimo possa comprendere pienamente l'addebito mosso ed esercitare puntualmente il proprio diritto di difesa;
- 2) invito a presentare, in un termine non inferiore a dieci giorni, documenti e/o memorie difensive;
- 3) invito a comparire innanzi al Consiglio Regionale, per essere sentito, entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei detti documenti e/o memorie.

Redazione del verbale di audizione dell'iscritto interessato, contenente i seguenti elementi:

- 1) indicazione dei presenti all'audizione;

- 2) attività svolte durante l'audizione e dichiarazioni rese dai presenti;
- 3) firma dell'iscritto, dei legali di fiducia che quest'ultimo ha la facoltà di nominare, del presidente e del segretario della riunione.

Deliberazione del Consiglio di adozione o meno della sanzione disciplinare, contenente i seguenti elementi:

- 1) indicazione delle specifiche circostanze di fatto caratterizzanti l'eventuale inadempimento dell'obbligo formativo (quali, a titolo esemplificativo, la oggettiva difficoltà a partecipare ai corsi accreditati per questioni logistiche);
- 2) adeguate motivazioni, tecniche e giuridiche, sull'istruttoria compiuta e sulle valutazioni presupposte - ivi incluse quelle inerenti i documenti e/o le memorie presentati dall'iscritto - che hanno indotto il Consiglio ad emettere la decisione;
- 3) dispositivo di irrogazione o meno della sanzione disciplinare;
- 4) indicazione della decorrenza dei termini di efficacia della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, che tenga conto della sospensione che consegue alla impugnazione della deliberazione con ricorso al Consiglio Nazionale (proponibile nel termine di trenta giorni dal perfezionamento della notificazione nei confronti dell'iscritto interessato);
- 5) avvertimento che la deliberazione può essere impugnata con ricorso al Consiglio Nazionale dei Geologi nel termine di trenta giorni dalla notificazione secondo le modalità dell'articolo 6 della Legge 12 novembre 1990, n. 339;
- 6) sottoscrizione del presidente e del segretario della riunione.


Notificazione, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile, della deliberazione, entro i venti giorni successivi all'adozione di quest'ultima, all'iscritto e al procuratore della Repubblica presso il Tribunale ove ha sede l'Ordine Regionale. In caso di irreperibilità dell'iscritto, affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede dell'Ordine Regionale.

Graduazione della sanzione

I criteri utilizzabili per la determinazione della sanzione irrogabile agli iscritti inadempienti all'obbligo di Aggiornamento Professionale Continuo nel triennio 2008-2010, nel rispetto del principio di gravità dell'illecito disciplinare e di gradualità della sanzione applicabile, vengono così indicati dal Consiglio Nazionale:

- 1) censura per gli iscritti che abbiano conseguito un numero di crediti pari o superiore a 35.
- 2) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo pari a 7 giorni per gli iscritti che abbiano conseguito un numero di crediti tra 17 e 34.
- 3) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo pari a 15 giorni per gli iscritti che abbiano conseguito un numero di crediti tra 1 e 16.

- 4) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo pari a 30 giorni per gli iscritti che non abbiano conseguito alcun credito.



IL PRESIDENTE

Gian Vito Graziano

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Vito Graziano", is written over the printed name.